

Causa C-404/92 P

X contro Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado —
Dipendente temporaneo — Visita medica di assunzione — Portata del rifiuto
dell'interessato di sottoporsi a un esame di accertamento dell'AIDS —
Pregiudizio per il diritto di mantenere segreto il proprio stato di salute»

Conclusioni dell'avvocato generale W. Van Gerven, presentate il 27 aprile 1994 I - 4739

Sentenza della Corte 5 ottobre 1994 I - 4780

Massime della sentenza

1. *Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Rispetto della sfera privata*
2. *Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali giustificate dall'interesse generale*
3. *Dipendenti — Assunzione — Visita medica — Oggetto — Conseguenze del rifiuto dell'interessato di accettare talune indagini
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 12 e 13)*

4. *Dipendenti — Assunzione — Visita medica — Esame mirante a individuare la presenza di anticorpi HIV — Rifiuto dell'interessato — Ricorso ad altri esami che consentono di ottenere le stesse informazioni — Violazione del diritto al rispetto della sfera privata (Regime applicabile agli altri agenti, artt. 12 e 13)*

1. Il diritto al rispetto della sfera privata, sancito dall'art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Esso comporta in particolare il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute.

assunzione soddisfa un interesse legittimo dell'istituzione, questo interesse non giustifica che si proceda a un esame medico contro la volontà dell'interessato. Tuttavia, se quest'ultimo, dopo essere stato edotto al riguardo, rifiuta di dare il suo consenso a un esame che il medico di fiducia dell'istituzione ritiene necessario per valutare l'idoneità a svolgere le funzioni per le quali ha presentato la candidatura, l'istituzione non può essere obbligata a sopportare il rischio di assumerlo.
2. Si possono apportare restrizioni ai diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.
3. La visita medica preliminare all'assunzione, prevista dall'art. 13 del regime applicabile agli altri agenti, ha per oggetto di consentire all'istituzione interessata di accertare se il dipendente temporaneo soddisfa le condizioni di idoneità fisica richieste per l'assunzione dall'art. 12, n. 2, lett. d) di detto regime. Ora, se la visita di

4. Un'interpretazione delle disposizioni relative all'esame medico preliminare all'assunzione di un dipendente temporaneo nel senso che esse comportano l'obbligo di rispettare il rifiuto dell'interessato esclusivamente per quanto riguarda l'esame specifico di accertamento dell'AIDS, ma consentono di effettuare tutti gli altri esami che possono far nascere solo sospetti circa la presenza del virus dell'AIDS, non tiene conto della portata del diritto alla tutela della sfera privata. Infatti per garantire questo diritto occorre che il rifiuto dell'interessato sia rispettato nella sua totalità. Poiché l'interessato ha rifiutato esplicitamente di sottoporsi ad un esame di accertamento dell'AIDS, questo diritto si oppone a che l'istituzione interessata proceda a qualsiasi esame che possa pervenire al sospetto o all'accertamento dell'esistenza di questa malattia.